

161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) - Art. 161.2 -bis.
(Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

Art. 161.2 -bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

1. Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello